



**RICCARDO CAMBI
FILIPPO RUSSO
NOTAI**

Repertorio n. 29927

Raccolta n. 14077

ATTO COSTITUTIVO E NEGOZIO DI DOTAZIONE

della fondazione "FIRENZE 42 ETS"

con sede in Firenze

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré e questo giorno sei del mese di marzo

= 6 marzo 2023 =

in Firenze, Via Bufalini n. 6, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Innanzi a me Dott. Riccardo Cambi Notaio in Bagno a Ripoli iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ed in presenza dei testimoni noti ed idonei:

- Gabriele Gori nato a Firenze il 2 giugno 1962 ed ivi residente in Via Coppo di Marcovaldo n. 22

- Raffaele Casalini nato a Bari il 25 giugno 1965 residente a Firenze Via Kassel n. 27

Si costituisce

- **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE** con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, Persona Giuridica Privata senza fine di lucro, disciplinata dal D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Firenze al n. 232, codice fiscale 00524310489, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Salvadori Luigi, nato a Firenze il giorno 14 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, autorizzato in forza di statuto nonche' con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2022 che, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A", d'ora in avanti anche "Fondatore".

Intervengono inoltre:

- Luigi Malenchini nato a Firenze il 18 settembre 1964 e residente in Parma, Via Felino in Vigatto n.2, codice fiscale MLN LGU 64P18 D612F;

- Luigi Salvadori nato a Firenze il 14 aprile 1957 e residente in Firenze, piazza del Carmine n.28, c.f. SLV LGU 57D14 D612K

- Iacopo Speranza nato a Firenze l'8 ottobre 1962 e residente in Impruneta (FI) via Falciani n. 51, c.f. SPR CPI 62R08 D612M;

- Lorenzo Coppini nato a Firenze il 15 giugno 1963 e residente in Firenze via Santa Maria n.17, c.f. CPP LNZ 63H15 D612W;

- Massimo Livi Bacci nato a Firenze il 9 novembre 1936 ivi residente in via Baldesi n.ro 18, C.F. LVB MSM 36S09 D612B;

- Stefano Casagni, nato a Grosseto il giorno 15 agosto 1961, residente a Firenze, Lungarno Torrigiani n. 35, C.F. CSG SFN 61M15 E2020.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei comparenti.

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze" mi chiede di ricevere il presente atto con cui stabilisce quanto segue.

Articolo 1

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze", a mezzo del suo rappresentante e a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile,

costituisce

in via unilaterale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione denominata "**FIRENZE 42 ETS**", d'ora in avanti denominata anche solo "Fondazione" per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Firenze, Via Bufalini civico 6 e il Consiglio di Amministrazione potrà istituire all'interno del territorio del Comune di Firenze stabili organizzazioni, succursali, uffici, strutture operative e laboratori di ricerca senza che ciò comporti modifica dello statuto della Fondazione.

Articolo 3

La Fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previste dallo statuto e dalla legge.

Articolo 4

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare l'esperienza di riproporre a Firenze una scuola tecnologica finalizzata all'acquisizione di specifiche conoscenze informatiche secondo uno schema didattico altamente innovativo.

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, lettere d), g), i) ed l) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e precisamente:

- educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione post-universitaria;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale indicate dal presente Statuto;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione, in particolare, per l'attuazione delle suddette attività di interesse generale, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) costituire e gestire a Firenze una scuola innovativa nell'ambito della programmazione digitale secondo la metodologia "Ecole 42", finalizzata a individuare - tra l'altro - nuove opportunità lavorative;

2) promuovere, gestire e curare anche per conto del Fondatore altre attività educative finalizzate a favorire la scolarizzazione degli studenti meritevoli, ma provenienti da famiglie a basso reddito;

3) promuovere iniziative di ricerca e di studio, in particolare sull'arte e la cultura visiva moderna e contemporanea, anche mettendo a concorso borse di studio per studenti e giovani ricercatori meritevoli e particolarmente dotati nel settore;

4) curare ed editare pubblicazioni (a stampa e su supporto elettronico) connesse agli scopi e alle attività istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e

strumentali e' rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita', a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attivita' istituzionale la Fondazione potra', inoltre, effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 5

Il Fondatore volendo dotare la fondazione di un patrimonio iniziale, per puro spirito di liberalita' e a titolo di donazione, sottoscrive e apporta irrevocabilmente la somma di denaro di Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data 3 marzo 2023 da Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Bagno a Ripoli (FI) all'ordine della costituenda fondazione non trasferibile distinto dal n.ro 3306510781-02.

Tale assegno viene in mia presenza acquisito dal Dott. Luigi Malenchini nominato Presidente della Fondazione nel corso del presente atto costitutivo, il quale ne accusa ricevuta, con l'incarico di conservarlo e di versarlo nelle casse della Fondazione una volta aperto il conto corrente bancario a nome della stessa.

Articolo 6

La Fondazione e' retta dallo statuto che previa lettura da me Notaio data in presenza dei testimoni viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

Il primo esercizio della Fondazione termina il 31 dicembre 2023. Gli esercizi successivi iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8

Per i primi quattro esercizi, e cosi' fino all'approvazione del bilancio che si chiudera' al 31 dicembre 2026 la Fondazione sara' amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato inizialmente da otto membri con facolta' di aumentarlo fino a dieci ai sensi dell'art. 7 dello statuto, ora nominati nelle seguenti persone:

- Malenchini Luigi nato a Firenze il 18 settembre 1964 e residente in Parma, Via Felino in Vigatto n.2, codice fiscale MLN LGU 64P18 D612F, nella qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Luigi Salvadori nato a Firenze il 14 aprile 1957 e residente in Firenze, piazza del Carmine n.28, c.f. SLV LGU 57D14 D612K, nella qualita' di Consigliere;

- Iacopo Speranza nato a Firenze l'8 ottobre 1962 e residente in Impruneta (FI) via Falciani n. 51, c.f. SPR CPI 62R08 D612M, nella qualita' di Consigliere;

- Lorenzo Coppini nato a Firenze il 15 giugno 1963 e residente in Firenze via Santa Maria n.17, c.f. CPP LNZ 63H15 D612W, nella qualita' di Consigliere;

- Micaela Le Divelec Lemmi nata a Firenze il 3 giugno 1968 e residente in Bagno a Ripoli (Firenze) via Ubaldino Peruzzi n.ro 160 c.f. LDV MCL 68H43 D612Q, nella qualita' di Consigliere;

- Massimo Livi Bacci nato a Firenze il 9 novembre 1936 e residente in Firenze via Augusto Baldesi n.ro 18, c.f. LVB MSM 36S09 D612B, nella qualita' di Consigliere.

nominati dal Fondatore;

- Roberto Costantini nato a Tripoli (Libia) il 12 settembre 1952 e residente in Roma, via degli Orti Flaviani n. 37, c.f. CST RRT 52P12 Z326Y nella qualita' di Consigliere *nominato su indicazione dell'Universita' LUISS Guido Carli di Roma;*

- Andrea Simoncini nato a Giulianova (TE) l'8 agosto 1961 e residente a Firenze Via San Quirico n. 41, C.F. SMN NDR 61M08 E058H nella qualita' di Consigliere *nominato su indicazione dell'Universita' degli Studi di Firenze.*

I signori Luigi Malenchini, Luigi Salvadori, Iacopo Speranza, Lorenzo Coppini Lorenzo, e Massimo Livi Bacci presenti dichiarano di accettare la carica e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilita' o decadenza.

Articolo 9

Il Fondatore nomina inoltre un organo di controllo monocratico nella persona di Stefano Casagni nato a Grosseto il 15 agosto 1961 residente a Firenze, Lungarno Torrigiani n. 35 c.f. CSG SFN 61M15 E2020 dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (ODCEC) di Firenze al n. 459/A e al Registro dei Revisori Legali dei Conti, come da elenco pubblicato con DM 12 aprile 1995, al n. 11685, che dura in carica per quattro anni con possibilita' di essere rieletto. Il nominato, presente, dichiara di accettare la carica e che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilita' o decadenza.

In attesa del conseguimento della personalita' giuridica della fondazione ai sensi dell'art. 16 del DM 15/9/2020, il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato espressamente ad intraprendere tutte quelle iniziative ed a svolgere tutte quelle attivita' preliminari ritenute utili o necessarie per avviare il funzionamento del nuovo ente.

Quindi il Consiglio di Amministrazione potra' esercitare i poteri inerenti alla gestione ordinaria e alla preparazione e redazione dei progetti della fondazione.

In tale periodo la rappresentanza legale della fondazione e' comunque devoluta al Presidente Malenchini Luigi.

Articolo 10

Il Presidente Malenchini Luigi viene delegato a svolgere tutte le pratiche necessarie per conseguire l'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S. ed il riconoscimento della personalita' giuridica apportando eventualmente al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero richieste dagli organi competenti nel corso dei relativi procedimenti.

Articolo 11

Il presente atto comportando una donazione da parte del fondatore a favore di un ente fondazionale per il quale verra' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, gode dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui all'art 3 comma 1 del D.Lgs. 346/90.

Articolo 12

Le spese del presente atto vanno a carico del fondatore.

**VERBALE DELL'ADUNANZA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE DEL 13 DICEMBRE 2022**

L'adunanza, che si tiene presso la sede della Fondazione, ha inizio alle ore 10:35.

Il Presidente Luigi SALVADORI assume la presidenza della riunione e dà, quindi, atto che l'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno sono stati regolarmente trasmessi rispettivamente il 5 dicembre 2022 a mezzo posta elettronica, nonché con raccomandata tramite corriere il successivo 6 dicembre 2022, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Il Presidente ricorda che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, la riunione si terrà utilizzando anche sistemi di collegamento "a distanza", che consentono di identificare con certezza i partecipanti nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.

Oltre al Presidente partecipano in presenza alla riunione odierna i Signori:

Dott. Jacopo SPERANZA	Vice-Presidente
Dott.ssa Albiera ANTINORI	Consigliere
Dott. Bernabò BOCCA	"
Sig.ra Zaira CONTI	"
Prof. Alfonso DE PIETRO	"
Prof. Gianpaolo DONZELLI	"
Dott. Giovanni FOSSI	"
Prof. Sandro ROGARI	"
Dott.ssa Maria Oliva SCARAMUZZI	"
Prof. Andrea SIMONCINI	"

nonché i componenti il Collegio dei Revisori:

Dott. Giuseppe URSO	Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Luca BAGNOLI	Componente
Dott. Corrado GALLI	"

Il Presidente, accertata la partecipazione in videoconferenza del Consigliere Dott. Francesco ROSSI FERRINI, verificato che il partecipante collegato a distanza è in condizione di prendere parte alla riunione come anche di intervenire alla stessa in tempo reale e raccolto il consenso degli intervenuti alla registrazione audio della stessa, dichiara validamente costituita l'adunanza.

Funge da Segretario il Direttore Generale della Fondazione, Dott. Gabriele GORI. E' presente, inoltre, per fornire supporto tecnico, il Dott. Raffaele CASALINI, Responsabile della Segreteria Affari Generali e Legali.

La riunione odierna è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1)
- 2)
- 3)

- (i)
- (ii)
- (iii)

OMISSIS

- 4)
- 5)


- (i)
- (ii)

- 6) Fondazione strumentale "42 Firenze": designazione componenti il CdA.

- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OMISSIS

(n. 1 dell'Ordine del Giorno)



OMISSIS

FONDAZIONE STRUMENTALE "42 FIRENZE": DESIGNAZIONE COMPONENTI IL CDA. (n. 6 dell'Ordine del Giorno)

Il Direttore su invito del Presidente procede alla trattazione del presente argomento posto all'ordine del giorno. Come noto, "42Firenze" è la scuola di programmazione gratuita e fuori dagli schemi per talenti digitali, avviata in collaborazione con "Luiss Guido Carli" e con il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Firenze presso l'Innovation Center di Fondazione CR Firenze.

Per la gestione della scuola, come deciso nelle riunioni del Consiglio dello scorso 27 settembre e successivamente del Comitato di Indirizzo del 14 novembre, è stato deliberato di costituire un veicolo, giuridicamente riconosciuto nella forma di Fondazione Ente del Terzo Settore ("ETS"), per curare tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e di sviluppo inerenti la scuola, le sue relazioni con il mondo produttivo ed i due appartamenti "di servizio" presi in locazione e destinati a "studentato"⁶, al fine di garantire l'efficienza della complessa macchina di governo della scuola.

Quali organi della costituenda Fondazione "42Firenze", lo statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Indirizzo della nostra Fondazione, prevede:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero variabile da 8 (otto) a 10 (dieci) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- a) 6 membri su nomina diretta della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
- b) 1 membro su nomina diretta dell'Università "LUISS Guido Carli" di Roma;
- c) 1 membro su nomina diretta dell'Università degli Studi di Firenze;
- d) 2 membri eventualmente cooptati in corso di mandato da parte del Consiglio in carica, proposti dal Consiglio ovvero tra persone designate dai Sostenitori, ove presenti.

Dalla configurazione proposta deriva "naturalmente" che il suo Presidente dovrà essere eletto nell'ambito delle persone indicate dalla Fondazione CR Firenze.

⁶) La cui gestione è stata affidata all'adiacente Fondazione "Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira".

Si ricorda che per le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre, per i componenti gli organi della costituenda Fondazione si è deciso di estendere quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Per il suo miglior funzionamento è stato, altresì, previsto un Comitato Scientifico composto, oltre che dalla figura del Direttore - ove nominato, che ne farà parte di diritto - da altri 4 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno su proposta dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, nella prima riunione utile dopo il suo insediamento.

Ai fini della costituzione del nuovo soggetto strumentale si propone la designazione dei seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione espressione di Fondazione CR Firenze:

- (i) Dott. Luigi SALVADORI;
- (ii) Dott. Jacopo SPERANZA;
- (iii) Dott. Lorenzo COPPINI;
- (iv) Dott.ssa Micaela LE DIVELEC;
- (v) Prof. Massimo LIVI BACCI;
- (vi) Dott. Luigi MALENCHINI.

Si coglie l'occasione per anticipare che abbiamo informalmente appreso che per l'Università di Firenze verrà indicato il Prof. Andrea SIMONCINI, mentre per LUISS dovrebbe essere designato l'Ing. Roberto Costantini, che ricopre l'incarico di Direttore della scuola 42 Firenze in condivisione tra la Fondazione e la stessa LUISS. Inoltre, si rende necessario poiché la specifica normativa che disciplina i soggetti che operano nel Terzo Settore (D. Lgs n. 117/2017 e ss. mm. e ii. c.d. "Codice del Terzo Settore") prevede, diversamente da quanto stabilito per le fondazioni non ETS, la designazione obbligatoria anche dell'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) contestualmente alla costituzione e non successivamente, proponendosi - per semplicità operativa - di optare per l'organo monocratico, individuare il nominativo del professionista, iscritto all'Albo dei Revisori, che ricoprirà detto incarico a decorrere dalla data di costituzione.

In proposito, si propone di nominare il Dott. Stefano CASAGNI, già membro del Collegio dei Revisori della nostra Fondazione (ed attualmente Revisore nelle nostre Fondazioni strumentali (i) "Cesifin", (ii) "Opificio" e (iii) "Bardini e Peyron"), quale Organo di Controllo con funzioni di Revisore Legale della nuova Fondazione strumentale "42Firenze" per poter dare seguito alla sua formale costituzione.

Il Consiglio, preso atto di quanto innanzi comunicato, approva la designazione dei seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di Fondazione CR Firenze:

- (i) Dott. Luigi SALVADORI;
- (ii) Dott. Jacopo SPERANZA;
- (iii) Dott. Lorenzo COPPINI;
- (iv) Dott.ssa Micaela LE DIVELEC;
- (v) Prof. Massimo LIVI BACCI;
- (vi) Dott. Luigi MALENCHINI, quale futuro Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Istituzione,

nonché l'attribuzione al Dott. Stefano CASAGNI dell'incarico di Organo di Controllo con funzioni di Revisore Legale della nuova Fondazione strumentale "42Firenze" per poter procedere alla formale costituzione di quest'ultima.

Il Consiglio, infine, attribuisce al Presidente e al Direttore Generale della Fondazione CR Firenze, disgiuntamente tra loro, tutti i poteri opportuni o necessari, nessuno escluso, per addivenire alla costituzione della Fondazione "42FIRENZE", ivi compreso quello di sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto della stessa e, comunque, ogni e qualunque atto o documento a tal fine necessario e di apportare le eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto qualora richieste dal Notaio in sede di costituzione e/o dal RUNTS in sede di deposito/iscrizione.

(n. 7 dell'Ordine del Giorno)




OMISSIS



(n. 10 dell'Ordine del Giorno)

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, né ulteriori interventi dei partecipanti, il Presidente dichiara chiusa la riunione ed il relativo collegamento a distanza alle ore 13:15.

IL SEGRETARIO
(G. Gori)



IL PRESIDENTE
(L. Salvadori)



Repertorio n. 29926

Io sottoscritto Dott. CAMBI RICCARDO, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che il presente estratto riproduce in forma autentica quanto e' riportato nel "Libro Verbali Consiglio di Amministrazione" della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE con sede in Firenze Via Bufalini n. 6, Persona Giuridica Privata senza fine di lucro, disciplinata dal D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Firenze al n. 232, codice fiscale 00524310489, libro regolarmente tenuto a norma di legge, e vidimato prima dell'uso dal Registro Imprese di Firenze in data 2 agosto 2022 Prot. n. 4605

Certifico altresì che le parti omesse non contrastano con quanto forma oggetto del presente estratto.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bagno a Ripoli, Via Sinigaglia n. 2, sei marzo duemilaventitré



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Cambi'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO' around the perimeter and 'RICCARDO CAMBI' in the center. The seal is stamped in a light blue or grey color.

**STATUTO della FONDAZIONE
"FIRENZE 42 ETS"**

Art. 1 - Origine e denominazione

E' costituita per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (la "Fondatrice") una Fondazione di scopo, ente strumentale ai sensi dall'art. 6 del D. lgs. 153/99 denominata "FONDAZIONE FIRENZE 42 ETS", con sede nel Comune di Firenze (la "Fondazione").

La sede sociale puo' essere liberamente trasferita all'interno del Comune di Firenze con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che cio' comporti la modifica del presente statuto.

Art. 2 - Scopi e attivita'

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare l'esperienza di riproporre a Firenze una scuola tecnologica altamente innovativa finalizzata all'acquisizione di specifiche conoscenze informatiche secondo uno schema didattico altamente innovativo.

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente attivita' di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e precisamente:

- a) educazione, istruzione, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- b) formazione post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attivita' di interesse generale indicate dal presente Statuto;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa.

La Fondazione, in particolare, per l'attuazione delle suddette attivita' di interesse generale, potra', a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) costituire e gestire a Firenze una scuola innovativa nell'ambito della programmazione digitale secondo la metodologia "Ecole 42", finalizzata a individuare - tra l'altro - nuove opportunita' lavorative;
- 2) promuovere, gestire e curare anche per conto della Fondatrice altre attivita' educative finalizzate a favorire la scolarizzazione degli studenti meritevoli, ma provenienti da famiglie a basso reddito;
- 3) promuovere iniziative di ricerca e di studio, in particolare sull'arte e la cultura visiva moderna e contemporanea, anche mettendo a concorso borse di studio per studenti e giovani ricercatori meritevoli e particolarmente dotati nel settore;
- 4) curare ed editare pubblicazioni (a stampa e su supporto elettronico) connesse agli scopi e alle attivita' istituzionali.

La Fondazione potra' esercitare attivita' diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attivita' secondarie e strumentali e' rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e stru-

**ALLEGATO DI
LETTERA "B"
REP.29927/14077**

mentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà, inoltre, effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione conferito in sede costitutiva, di valore pari ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) e, comunque, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore e incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Fondatrice o dai Sostenitori o, comunque, da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; - dai contributi annualmente concordati a carico della Fondatrice o dei Sostenitori;

- da altri e ulteriori apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dalla Fondatrice, dai Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri enti senza fine di lucro, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo.

Art. 4 - Sostenitori

Sono considerati Sostenitori (al singolare "Sostenitore") tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato, che, nel condividere le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla realizzazione delle sue attività istituzionali, mediante contributi annuali in denaro per un periodo minimo di tre anni, nella misura previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, di diritto privato, può presentare al Consiglio di Amministrazione domanda di ammissione in qualità di Sostenitore della Fondazione.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione con la quale si impegna espressamente a garantire, per un periodo minimo di tre anni, il versamento del contributo annuale nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità del richiedente con le finalità della Fondazione, delibera sulla predetta domanda.

L'assunzione della qualità di Sostenitore della Fondazione è subordinata:

(i) alla delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della relativa domanda; e

(ii) all'effettivo e integrale versamento del contributo in denaro relativo alla prima annualità, da eseguirsi a seguito di comunicazione della predetta delibera di accoglimento della domanda di ammissione, nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Sostenitore della Fondazione si perde per rinuncia o per revoca. La revoca è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi e, comunque, in caso di mancato versamento anche di una sola quota di contribuzione periodica cui sono tenuti annualmente i Sostenitori.

La rinuncia dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Presidente della Consiglio di Amministrazione, acquisendo effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.

In caso di rinuncia o revoca, dovranno comunque essere versate le quote di contribuzione alle quali il Sostenitore rinunciante o revocato è ancora tenuto rispetto al periodo di tre anni per i quali si è impegnato.

Il Presidente cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Sostenitori. All'interno di tale elenco vengono annotati la data di attribuzione della qualifica, i versamenti in denaro cui ciascun Sostenitore è tenuto, nonché la data di eventuale rinuncia o revoca.

La Fondazione nel rispetto delle attività di cui all'articolo 2 può stipulare convenzioni di collaborazione o servizio con i Sostenitori secondo le linee di indirizzo e le condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

Le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Per i componenti gli organi della Fondazione si applica quanto previsto dagli articoli 27 "Condizioni di onorabilità" e 28 "Situazioni impeditive" dello Statuto della Fondatrice, il cui testo è qui di seguito riportato:

"Condizioni di onorabilità"

I componenti del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e il Direttore Generale devono essere persone con piena capacità civile ed in possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e

di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Per l'incarico di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e di Direttore Generale la condizione di onorabilità che è presupposto per l'incarico esclude che l'interessato:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

IV. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche sopra dette non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2°, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2°, lettera c), n.I) e n.II) non rilevano se inferiori a un anno.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1. e 2. è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Autorità di Vigilanza.

"Situazioni impeditive"

Non possono ricoprire le cariche di componente del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori, di Direttore Generale coloro che almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate previste da ordinamenti giuridici stranieri. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a esercizio intero.

Tale divieto si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai commi 1. e 2. ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia

stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

L'impedimento di cui ai commi 1. e 2. lett. a) non opera nel caso in cui l'Organo competente motivatamente, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, valuti l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa.

Art. 6 - Il Presidente, il Vice Presidente e la rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e' nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per un mandato di durata quadriennale ed e' rinominabile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo, delegando, se del caso, funzioni esecutive a dipendenti, o al Direttore della Fondazione, o a soggetti esterni; adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice-Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, in funzione vicaria. La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sara' composto da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- a) fino a sei membri su nomina diretta della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
- b) un membro su designazione diretta dell'Universita' "LUISS Guido Carli" di Roma;
- c) un membro su designazione diretta dell'Universita' degli Studi di Firenze;
- d) fino a due membri, eventualmente anche in corso di mandato (c.d. membri cooptati), nominati da parte del Consiglio in carica, su proposta del Consiglio ovvero tra persone designate dai Sostenitori, ove presenti.

Nell'eventualita' in cui sia presente un unico Sostenitore, quest'ultimo potra' a sua scelta indicare o meno al Consiglio di Amministrazione un soggetto designato per la successiva nomina da effettuarsi ai sensi del precedente comma, punto d). Nell'ipotesi di una pluralita' di Sostenitori, questi ultimi potranno a loro scelta indicare o meno al Consiglio di Amministrazione un soggetto designato comune per la successiva nomina da effettuarsi ai sensi del precedente comma, punto d). L'individuazione del soggetto designato comune avverra' mediante volonta' collegiale interna agli stessi Sostenitori.

I membri cooptati di cui al punto d) che precede decadono dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione in corso di mandato, il Consiglio di Amministrazione puo' provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decadenza o di

decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione, anche se membro cooptato, la designazione del nuovo componente spetterà al medesimo soggetto che ha originariamente indicato il componente venuto a mancare. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio e sono rinominabili e agiscono senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di validità del mandato, e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo per i componenti di nomina diretta della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dell'Università LUISS Guido Carli di Roma e dell'Università degli Studi di Firenze.

Il Direttore della Fondazione, ove nominato, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di punti all'ordine del giorno inerenti a questioni scientifico-culturali, il Presidente del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico possono essere designati come componenti del Consiglio di Amministrazione solamente dopo che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla loro carica dopo l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. In tal caso sono sostituiti secondo quanto disposto da questo medesimo articolo 7.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- approva il programma di attività, raccolto il parere obbligatorio non vincolante del Comitato Scientifico;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio della Fondazione, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo i modelli e con le modalità previste ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio è corredato dalla relazione dell'Organo di controllo e da quella del Revisore, ove presente;
- cura la tenuta dei registri e adotta le scritture contabili tempo per tempo previste dalla legge e da eventuali regolamentazioni interne;
- decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e della relativa destinazione, nonché delibera in materia di acquisti e alienazioni di beni;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- individua la misura dei contributi annuali in denaro il cui versamento è necessario, ai sensi dell'articolo 4, per acquisire la qualità di

Sostenitore;

- delibera sull'ammissione di eventuali Sostenitori ai sensi dell'articolo 4;
- individua le condizioni e le linee di indirizzo per la stipula di convenzioni di collaborazione o servizio con i Sostenitori;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti pubblici o privati;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico determinandone con apposito regolamento modalita' di funzionamento, compiti ed eventuali indennita' per i componenti;
- nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone l'inquadramento giuridico, la durata dell'incarico e il compenso;
- assume il personale occorrente allo svolgimento delle attivita' della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico tenendo conto delle vigenti norme di legge e dei CCNL eventualmente applicabili in relazione alla natura della Fondazione;
- delibera le modifiche del presente Statuto, con deliberazione da assumere con la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio in carica.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail con ricevuta di recapito o altro strumento che dia garanzie di ricezione, indicando il relativo ordine del giorno, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonche' ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta richiesta da un minimo di due Consiglieri, con un preavviso non inferiore a cinque giorni. In caso di estrema urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma di audio/videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parita' informativa di tutti gli intervenuti.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di Statuto.

All'inizio di ogni seduta il Presidente nomina il Segretario verbalizzante, che puo' essere anche un esterno al Consiglio; se nominato, il Direttore assume il ruolo di Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario e, dopo l'approvazione, trascritti in ordine cronologico su un apposito registro progressivamente numerato e sottoscritti da parte del Presidente e del Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono ricevere incarichi professionali dalla Fondazione.

La rappresentanza legale spetta, altresì, ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita specifica delega per il compimento di determinati affari con delibera consiliare.

Art. 10 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico e' composto da un numero variabile di componen-

ti, comprensivo in ogni caso di 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui uno su indicazione dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, nella prima riunione utile dopo il suo insediamento.

Il Direttore della Fondazione è membro di diritto del Comitato Scientifico.

Ciascun Sostenitore ha diritto di indicare al Consiglio di Amministrazione un solo soggetto designato, che sarà nominato membro del Comitato Scientifico con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. L'indicazione del soggetto designato potrà essere comunicata dai Sostenitori interessati al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che ne attesti la ricezione, esclusivamente nel periodo ricompreso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di un medesimo anno. Il Consiglio di Amministrazione delibererà la nomina nella prima riunione utile tenuta dopo la ricezione della predetta comunicazione.

I componenti il Comitato scientifico devono essere eminenti personalità del mondo culturale e/o scientifico, in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali, comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

Il Comitato Scientifico ha la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ma i suoi componenti restano in carica fino a quando non siano sostituiti. Essi non possono essere rinominati consecutivamente per più di una volta.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decadenza o di decesso di un membro del Comitato, si provvede alla sostituzione alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. La designazione del nuovo componente, che verrà nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, spetterà al medesimo soggetto che ha originariamente indicato il componente venuto a mancare. Il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza degli altri membri.

Il Comitato Scientifico si riunisce entro trenta giorni dalla sua nomina per eleggere al suo interno il Presidente e poi almeno una volta l'anno per formulare un parere obbligatorio non vincolante sul piano di attività e, comunque, tutte le volte che sia ad esso richiesto un parere.

Per le cariche del Presidente e dei membri del Comitato Scientifico, nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata verifica della copertura finanziaria, può essere previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere designati come componenti del Comitato Scientifico solamente dopo che siano decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'incarico.

I membri del Comitato Scientifico decadono dalla loro carica dopo l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. In tal caso sono sostituiti secondo quanto disposto da questo medesimo articolo 10.

Art. 11 - Direttore della Fondazione

La Fondazione affida la direzione della propria attività ordinaria e l'esecuzione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione a un

Direttore nominato dallo stesso Consiglio, scelto fra professionisti del settore di riconosciuto valore culturale e comprovate competenze gestionali e organizzative.

Il Direttore fornisce al Consiglio di Amministrazione relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

In caso di mancata nomina del Direttore, le funzioni previste allo stesso possono essere attribuite, anche temporaneamente, a un dipendente della Fondazione, ad un dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze o ad un collaboratore esterno mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo gli aspetti di natura scientifico-culturale, che saranno attribuiti al Presidente del Comitato Scientifico.

Il Direttore della Fondazione può essere designato quale membro del Comitato Scientifico solamente dopo che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'incarico.

La rappresentanza legale spetta anche al Direttore Generale limitatamente all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione quando ciò sia espressamente indicato nelle delibere stesse.

Art. 12 - Organo di controllo

La Fondatrice provvede alla nomina di un Organo di controllo, che potrà essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, la Fondatrice nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora la Fondatrice assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica quattro anni, per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione, e può essere rinominato.

Art. 13 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita'.

La loro attivita' deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

L'attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), in quanto compatibili.

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri di amministrazione e rappresentanza.

A seguito dell'estinzione della Fondazione il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni degli organi liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilita' dei soggetti concedenti.

f.to Luigi Salvadori

f.to Luigi Malenchini

f.to Massimo Livi Bacci

f.to Stefano Casagni

f.to Iacopo Speranza

f.to Lorenzo Coppini

f.to Raffaele Casalini

f.to Gabriele Gori

f.to Riccardo Cambi Notaio=====

Certifico io sottoscritto Dottor Cambi Riccardo, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonchè del D.Lgs, 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 9 settembre 2023.

La presente copia e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Bagno a Ripoli, 14 marzo 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Cambi.

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 14 marzo 2023 al n. 9505 serie 1T, Euro 200,00.